



COPIA

Comune di Borgo S. Giacomo

Provincia di Brescia
Codice Ente 10270

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **28** del Registro Delibere

Seduta del 05-05-2021

Adunanza Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE (CUP) DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.**

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalle disposizioni della vigente legge, vennero convocati a seduta i consiglieri comunali.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Pres./Ass.
1	LAMA GIUSEPPE	SINDACO	Presente
2	BROGNOLI ILARIA	CONSIGLIERE	Assente
3	SBRUZZI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
4	GENTILI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
5	BROGNOLI PAOLO	CONSIGLIERE	Assente
6	PASQUINI ERIKA	CONSIGLIERE	Presente
7	GALLI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
8	BRIGHENTI GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente
9	PELLINI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
10	BASSINI GIANFRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
11	DADA ANNAMARIA	CONSIGLIERE	Presente
12	GENTILI LIVIO	CONSIGLIERE	Presente
13	MAGRI CATERINA	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dr. PETRINA ANTONIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli interventi, assume la presidenza il Sindaco Sig. LAMA GIUSEPPE e dichiara aperta la seduta per trattare l'argomento posto in oggetto.

Il dibattito consiliare relativo alla presente deliberazione ai sensi dell'art.25 del Regolamento del Consiglio Comunale come in ultimo modificato con deliberazione consiliare n.21/2015 è integralmente riportato nel file audio depositato agli atti della segreteria, pubblicato sul sito web del Comune, all'albo online e allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

PREMESSO che:

- l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,7 per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;
- l'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *“a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: disposizioni di carattere generale
- CAPO II: esposizione pubblicitaria
- CAPO III: diritti sulle pubbliche affissioni
- CAPO IV: occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- CAPO V: canone mercatale

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

- preso atto che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario d.ssa Elisa Lama, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario d.ssa Elisa Lama, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore, pervenuto al nostro protocollo n. 3967 del 29/04/2021, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli n.7 (sette), astenuti n.4 (Bassini, Magri, Gentili e Dada), contrari n. 0 (zero), essendo presenti e votanti n. 11 (undici) consiglieri;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per quanto evidenziato in premessa, il nuovo "Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" di cui all'allegato A, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021;
3. di disporre che il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni" approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 in data 12.12.1994 ed il "Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 19.12.2000 rimarranno ancora applicabili con riferimento alla residua attività accertativa;
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione resa nelle forme previste dallo Statuto:

Con voti favorevoli n.7 (sette), astenuti n.4 (Bassini, Magri, Gentili e Dada), contrari n. 0 (zero), essendo presenti e votanti n. 11 (undici) consiglieri;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE (CUP) DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Contabile, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Borgo San Giacomo, 23-04-2021

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Lama d.ssa Elisa

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Borgo San Giacomo, 23-04-2021

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Lama d.ssa Elisa

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to geom. LAMA GIUSEPPE

Il Segretario comunale
F.to dr. PETRINA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dell'Ente il Giorno 12-05-2021 e per quindici giorni consecutivi, fino al 27-05-2021 ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Borgo San Giacomo, li 12-05-2021

Il Segretario Comunale
F.to dr. PETRINA ANTONIO

ESTREMI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Borgo San Giacomo, li 23-05-2021

Il Segretario comunale
dr. PETRINA ANTONIO

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Borgo San Giacomo, li 12-05-2021

Il Segretario comunale
dr. PETRINA ANTONIO
